

ASPETTI PENALISTICI E STRUMENTI OPERATIVI DI ACCERTAMENTO IN TEMA DI ESPOSIZIONI AMBIENTALI E LAVORATIVE AD AMIANTO

di Maria Emanuela Sborgia

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L'art. 2087 c.c. e l'obbligo del datore di lavoro di attenersi alla massima sicurezza tecnologicamente fattibile. 3. Le lacune del sistema punitivo italiano. 4. Le ipotesi delittuose derivanti dalle esposizioni professionali ad amianto (ed aspetti processuali). 5. Le indagini preliminari ed il ruolo della persona offesa dal reato. 6. Cenni sul rapporto di causalità, con particolare riferimento all'art. 40, cpv. c.p.. 7. La costituzione di parte civile. 8. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Nel momento in cui ci si appresta a tutelare i diritti degli esposti alle fibre di amianto, la molteplicità delle norme che disciplinano le problematiche connesse all'esposizione lavorativa ed ambientale, rendono doveroso il coinvolgimento di vari professionisti.

Le esposizioni ambientali e lavorative alle fibre di amianto, sono caratterizzate dalla peculiarità di coinvolgere aspetti multidisciplinari, di conseguenza la tutela del lavoratore esposto richiede l'apporto conoscitivo di esperti dotati di competenze settoriali specifiche inerenti al diritto previdenziale, civile, giuslavoristico, ambientale, penale, alla medicina del lavoro, all'igiene ambientale ed industriale.

In particolare la tutela penalistica dei diritti dei lavoratori esposti che, per effetto dell'esposizione abbiano contratto una malattia professionale, presuppone l'accertamento *in primis* della responsabilità penale del datore di lavoro.

E' questo l'aspetto principale dal quale partire qualora si voglia ottenere una sentenza penale di condanna al risarcimento dei danni del datore di lavoro e del responsabile civile a favore del lavoratore esposto. Ciò richiede che l'avvocato penalista sia in possesso di conoscenze specifiche non solo del diritto penale del lavoro, ma anche dei complessi ed articolati meccanismi processuali che insorgono nel momento in cui si assume la difesa della persona offesa danneggiata dal reato (sia del singolo lavoratore, che delle formazioni sociali che nei loro statuti hanno indicato come scopo precipuo della loro attività la tutela del diritto alla salubrità dell'ambiente lavorativo e non).

Il diritto penale, più di qualsiasi altro sistema normativo, vive in stretta simbiosi con il processo penale, che costituisce un banco di prova diretto ad accertare, nella dialettica processuale, la solidità delle tesi accusatorie e difensive sostenute dalle contrapposte parti processuali.

All'esito di esso, con la pronuncia del giudice, non sempre la verità processualmente accertata coinciderà con quella oggettiva.

Nel caso in cui si difenderà la vittima del reato (il lavoratore esposto) l'accertamento del rapporto di causalità tra l'esposizione lavorativa e l'insorgenza della malattia professionale ad opera della pubblica accusa e del difensore di parte civile, non è affatto agevole, occorrerà dotarsi di prove specifiche, al fine di superare un difficile processo di accertamento processuale, che si rileva irto di difficoltà oggettive, dovute *in primis* al fatto che i processi vengono celebrati a

distanza di molti anni dal verificarsi dell'esposizione alle fibre di amianto e che su di essi aleggia, come uno spettro, il rischio della prescrizione del reato.

Occorrerà quindi effettuare un lavoro certosino che richiederà il rispetto di una sorta di protocollo di indagine, con l'osservanza di linee guida prestabilite, supportando, qualora si renda necessario, le indagini poste in essere dalla pubblica accusa, con accurate indagini difensive.

In siffatto ambito di accertamento indispensabile è, inoltre, il raccordo con altri settori del diritto, in particolare con quello civile e giuslavoristico.

La norma cardine dell'intero sistema di tutela delle condizioni di lavoro, istitutiva del così detto obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro, è l'art. 2087 del codice civile.

2. L'art. 2087 c.c. e l'obbligo del datore di lavoro di attenersi alla massima sicurezza tecnologicamente fattibile

Norma chiave dall'intero sistema è l'art. 2087 c.c., che sancisce un obbligo specifico di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale a carico del datore di lavoro.

Il Procuratore della Repubblica di Torino, Raffaele Guariniello definisce l'art. 2087 c.c. *“cristallino e deciso nell'intimare all'imprenditore un impegno per la sicurezza del lavoratore”*, a norma di tale articolo è disposto che *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

L'art. 2087 c.c. è dunque, una norma che si pone al vertice nella gerarchia delle norme prevenzionistiche e costituisce, proprio nello stabilire l'insorgenza a carico del datore di lavoro, dell'*“obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile”* una norma chiave, alla quale si sono ispirati redattori della Carta

Costituzionale, nel sancire i fondamentali principi e diritti inviolabili dei cittadini, indicati negli articoli:

- artt. 4 e 35 (che tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni);
- art. 32 (riconoscimento della tutela della salute come diritto dell'individuo, autonomo, primario, assoluto e risarcibile e fondamentale interesse della società);
- art. 41, co. 1 e 2, che prevede in modo chiaro ed evidente l'indisponibilità, l'intangibilità e la priorità assoluta dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori;
- l'art. 2 a norma del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

In tale ottica si comprende la ragione della *“valutazione negativa, da parte del legislatore, dei comportamenti dell'imprenditore che, per imprudenza, negligenza o imperizia non si adoperi, anche al di là degli obblighi specificatamente sanzionati per ridurre l'esposizione al rischio dei propri dipendenti”*¹.

Analoghe considerazioni si leggono nella motivazione della sentenza resa dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea² dove si legge espressamente *“i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro, non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente, in funzione, in particolare del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali”*.

Quella che agli operatori del diritto italiano sembra una rigidità del sistema (laddove la mancanza di una fonte scritta di responsabilità presupporrebbe l'insorgenza

¹ Corte Costituzionale, 18 luglio 1996, n. 312.

² Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sez. V, 15/11/2001, causa C-49/00).

a carico del datore di lavoro di una sorta di responsabilità oggettiva), a livello europeo viene vista come strumento e mezzo necessario a tutelare un diritto assoluto della persona di fronte al quale gli interessi dell'impresa rivestono un ruolo secondario (in *"Risarcimento ed indennizzo degli infortuni sul lavoro - danno biologico differenziale - responsabilità del datore di lavoro e regola dell'esonero"* di Sabina Avv. Lupò).

3. Le lacune del sistema punitivo italiano

Le molteplici norme di settore che disciplinano la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, proliferate nel corso del tempo, hanno sicuramente il merito di essere intervenute nel disciplinare una materia tanto complessa, delicata e di evidente allarme sociale, ma non hanno mai svolto una funzione dissuasiva e preventiva.

Molteplici sono state le carenze riscontrate nel mettere in pratica le varie leggi che si sono succedute, alcune di esse (come quelle relative alla prevenzione dei rischi di esposizione amianto) non sono mai state effettivamente rispettate, né tanto meno in alcuni casi applicate, qualcosa nel meccanismo si è inceppato con inevitabile aumento delle così dette morti bianche e delle malattie professionali (è sufficiente pensare che ogni anno, solo per le patologie asbesto-correlate, di natura professionale, perdono la vita oltre 4.000 persone).

Nel tentativo di arginare il progressivo dilagare di infortuni sul lavoro e l'insorgenza di malattie professionali e, dunque, di fornire una pronta risposta punitiva a siffatti fenomeni di evidente allarme sociale, il legislatore è intervenuto nel corso del 2008, con l'approvazione della norma di cui all'art. 132 bis delle norme di att. al c.p.p., così sostituito dall'art. 2 bis del D.L.L n. 92/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2008.

In siffatto articolo è disposto che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata priorità

assoluta *"ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative agli infortuni e all'igiene sul lavoro"*.

Con particolare riferimento ai rischi connessi alle esposizioni all'amianto, nell'ottica di una globalizzata tutela dei lavoratori, è da segnalare la Direttiva Comunitaria n. 2009/148/Ce del Parlamento Europeo del 3.11.2009 che, nel dettare norme sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto, all'art. 20 recita testualmente *"... gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive"*.

L'inasprimento di pene poste a carico del datore di lavoro previste dal D.lgs. n. 81/2008 (artt. 262, 263, 264 e 265), è stato ridotto con il D.lgs. n. 106/2009, con ciò ponendo in essere un evidente contrasto con la legislazione comunitaria su enunciata.

Alle difficoltà di natura esegetica, causate principalmente dalla complessità di una trattazione organica ed unitaria dell'articolato e composito sistema normativo in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro, si aggiungono, inoltre, le difficoltà da affrontare in campo, qualora la vittima del reato si inserisca nel percorso procedimentale diretto all'accertamento della responsabilità del datore di lavoro.

4. Le ipotesi delittuose derivanti dalle esposizioni professionali ad amianto (ed aspetti processuali)

Come detto in premessa, proprio per superare le molteplici difficoltà che potrebbero insorgere nell'accertamento della sussistenza delle violazioni delle norme poste a tutela dei lavoratori, occorrerà adottare specifiche strategie processuali.

Qualora si assuma la difesa di un lavoratore che ha contratto la malattia professionale per esposizione lavorativa

ammalandosi di “asbestosi” o che, nella peggiore delle ipotesi, ha contratto il “mesotelioma pleurico” bisognerà coinvolgere anche altri professionisti, esperti in differenti settori, da nominare quali propri consulenti tecnici.

Le lesioni derivanti da esposizione lavorativa ed ambientale, incidenti sull'integrità psico-fisica dell'individuo (o del lavoratore), determinano l'insorgenza delle fattispecie di reato di cui agli artt. 590, comma 3 e 589 comma 2, (lesioni personali colpose gravi o gravissime, o omicidio colposo, qualora sopraggiunga l'evento morte).

Trattasi di fattispecie perseguibili d'ufficio, che prescindono cioè dalla redazione di un atto di denuncia-querela da parte della persona offesa dal reato (art. 589 c.p. ult. c.). E ciò perché, le lesioni da cui risulterà affetto l'individuo, che hanno determinato l'insorgenza di una malattia professionale in caso di esposizione lavorativa, sono, comunque, riferibili a fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Corte di Cassazione (SS.UU. 13533/2001) ha affermato il principio secondo cui per le malattie ricomprese nelle tabelle e manifestatesi entro i termini ivi previsti, opera a favore del lavoratore una presunzione legale dell'esistenza del rapporto di causalità tra lavoro e malattia.

La *notitia criminis* è, quindi, immediatamente trasmessa ad opera dell'organo che l'ha ricevuta, alla Procura della Repubblica competente per territorio, la quale provvederà all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.).

E' così attivata d'ufficio la procedura attraverso la quale si determinerà l'insorgenza di un procedimento penale a carico dell'imprenditore, datore di lavoro, responsabile della sicurezza, identificati come presunti autori del reato, i quali risulteranno soggetti indagati, vale a dire sottoposti ad indagini.

Ogni lavoratore esposto al rischio amianto, che si è sottoposto a visita medica, ed ha ottenuto il riconoscimento della malattia professionale (asbestosi,

ispessimenti pleurici, placche pleuriche ecc.) da parte dell'INAIL, è contemporaneamente anche soggetto danneggiato dal reato di cui all'art. 590 co. 3 c.p., (lesioni personali colpose gravi o gravissime), poiché ha contratto la malattia professionale asbesto correlata nell'ambito dell'espletamento di specifiche mansioni lavorative ed a causa della violazione ad opera del datore di lavoro delle norme poste a tutela dell'integrità dei lavoratori.

Pertanto, l'insorgenza della malattia professionale è strettamente connessa, *in primis* alla violazione della norma di cui all'art. 2087 c.c., che impone un obbligo generale di “*neminem laedere*”, ma è anche determinata dalla violazione della normativa specifica di settore posta a tutela dell'igiene sul lavoro prevista dalle varie leggi in materia di protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ed in particolare, in materia di amianto, occorre fare riferimento alla seguente normativa:

D.P.R. n. 547/55;

D.P.R. n. 303/1956;

D.L. n. 277/91;

L. n. 257/92;

D.L. n. 626/1994;

D.lgs. n. 81/2008.

Con riferimento particolare alle esposizioni asbesto correlate la Corte Suprema di Cassazione nella pronuncia del 2009 n. 10527 ha affermato che “*sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. Conseguentemente, perciò che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgono con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto*”.

Con ciò estendendo l'ambito di applicazione delle attività soggette a protezione.

Ma la condotta gestionale omissiva del datore di lavoro, concretizzatasi nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, può determinare anche un'ulteriore ipotesi delittuosa.

Qualora si verifichi la morte del lavoratore, ricorrerà la fattispecie di reato dell'omicidio colposo, prevista dall'art. 589 comma 2 c.p. e sanzionata con la pena della reclusione da 2 a 7 anni.

L'evento morte in casi di esposizione professionale ed ambientale ad amianto sarà provocata dall'insorgenza dell'asbestosi, del carcinoma polmonare o del mesotelioma pleurico, o di altre patologie, che conducono al decesso del lavoratore o del cittadino esposto, anche a distanza di molti decenni dalla loro insorgenza, con ciò provocando problemi peculiari in materia di accertamento del nesso di causalità, oltre che di prescrizione del reato.

Ulteriori ipotesi delittuose sono poi quelle contenute nel Titolo VI del Libro II del codice penale, trattasi dei delitti contro l'incolumità pubblica, ed in particolare delle fattispecie di cui agli artt. 434 e 437 (delitti di comune pericolo mediante violenza) che prevedono rispettivamente il "crollo di costruzioni o altri disastri dolosi" e la "*rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*", e dei delitti colposi di comune pericolo, come quello di cui all'art. 451 "*omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*".

5. Le indagini preliminari ed il ruolo della persona offesa dal reato

Individuate le fattispecie penali ricorrenti, un primo passo da compiere, nel tentativo di accelerare la trattazione dei procedimenti penali sorti *ex officio* o seguito di atti di denuncia querela di parte, prevede di compilare un'istanza (in qualità di difensore della persona offesa dal reato o dei suoi eredi) da inoltrare alla Procura della Repubblica con la quale si intende conoscere il P.M. competente, vale a dire il Sostituto Procuratore della Repubblica al quale è stato assegnato il fascicolo relativo alle indagini.

Qualora le indagini vadano a rilento, si potrà anche presentare una motivata istanza di sollecito, con la quale

sostanzialmente si illustrano le ragioni sottese alla richiesta di anticipazione (citando l'art. 132 bis delle norme di attuazione al c.p.p.).

Trattasi di una mossa indispensabile, poiché solo così si potrà monitorare lo stadio processuale del procedimento penale che involge il cittadino o il lavoratore che abbia contratto la malattia professionale, ma soprattutto si potrà avere uno scambio di vedute con l'organo dell'accusa e si potrà fattivamente collaborare con esso.

Qualora le prove assunte nel corso delle indagini preliminari siano del tutto carenti o lacunose, il difensore, attraverso il meccanismo delle indagini difensive, potrà anche lui stesso, autonomamente dall'organo dell'accusa, svolgere indagini a favore del suo assistito, e raccogliere elementi di prova fondamentali per l'esito vittorioso della causa.

Occorrerà in primo luogo consultare ed eventualmente acquisire documentazione proveniente da professionisti come:

- epidemiologi in grado di valutare quale sia il profilo di incidenza di malattie correlate alle esposizioni ad amianto (mesoteliomi pleurici, mesoteliomi peritoneali, cancri del polmone, asbestosi polmonare) verificatesi in una Azienda o in determinate aree contaminate da amianto;
- esperti in igiene industriale al fine di valutare la regolarità dei processi di lavorazione alle normative vigenti;
- medici del lavoro con specifiche esperienze professionali nel campo delle malattie professionali da amianto;
- medici legali per l'autopsia ed i relativi accertamenti istologici, in caso di decesso.

Occorrerà in secondo luogo ricercare dati relativi a documentazione cartacea da reperire presso:

- INAIL e quindi eventuali indagini effettuate dagli ingegneri della CONTARP (Commissione Tecnica dell'INAIL per l'accertamento dei rischi professionali), oltre che documentazione attestante il numero di lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali riconosciuti, nonché il

numero di malattie professionali accertate;

- MINISTERO DEL LAVORO e quindi gli atti di indirizzo che individuano in maniera analitica e concertata tra le parti la situazione della esposizione al rischio amianto in alcuni dei principali settori industriali produttivi;
- ASL e quindi tutta la documentazione relativa ai sopralluoghi ispettivi effettuati presso la Azienda, con le eventuali prescrizioni, i piani di bonifica eventualmente effettuati ed assentiti;
- ISTITUTO DI MEDICINA DEL LAVORO, e quindi il RENAM al fine di indicare il numero dei decessi per mesotelioma verificatisi presso l'Azienda.

Occorrerà eventualmente sollecitare il sequestro da parte del P.M. competente della documentazione aziendale relativa a:

- documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 626/94;
- documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 277/91;
- libretto sanitario del lavoratore (da cui risulti lo stato di salute del lavoratore, con acquisizione anche delle radiografie al torace, non essendo sufficiente il semplice referto);
- documentazione aziendale relativa agli acquisti per verificare se siano stati acquistati materiali o parti di attrezzature contenenti amianto;
- documentazione aziendale relativa ad eventuali conferimenti in discarica di materiali contenenti amianto;
- documentazione relativa ad attività di monitoraggio delle fibre di amianto, con la indicazione delle metodiche tecniche di campionamento e di analisi.
- documentazione attinente alle fasi di lavorazione effettuate utilizzando materiali contenenti amianto³.

Conclusa la fase delle indagini preliminari, relativa alla ricerca delle prove al fine di sostenere l'accusa in giudizio, il P.M., quando ritiene di dover esercitare l'azione penale, emette la richiesta di

rinvio a giudizio, preceduta ovviamente dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei casi prescritti, determinando così l'insorgenza della fase dibattimentale nel corso della quale accusa e difesa (innanzi al Tribunale in composizione monocratica o collegiale) si fronteggeranno tra loro sostenendo le proprie tesi contrapposte, esaminando i testimoni ed i consulenti tecnici citati.

Appare evidente che, quanto più numerosi saranno gli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini preliminari, tanto più agevole sarà accertare la responsabilità del datore di lavoro.

6. Cenni sul rapporto di causalità, con particolare riferimento all'art. 40, cpv. c.p.

Il datore di lavoro è titolare di una specifica posizione di garanzia, ha l'obbligo di sorveglianza dei preposti, oltre che uno specifico obbligo di controllo dovendo adottare determinate cautele in materia di prevenzione.

In ossequio al principio di legalità occorrerà sempre e comunque rintracciare una fonte normativa degli obblighi giuridici che sono imposti ai datori di lavoro, affinché possa invocarsi l'operatività del principio invocato dall'art. 40 co. 2, a norma del quale *"non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"*.

Gli studi dottrinari muovono unanimemente dalla constatazione che *"l'insieme dei precetti posti a tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori è prioritariamente indirizzato al titolare o legale rappresentante dell'ente, individuale o societario che, provvedendo all'organizzazione dei valori della produzione in vista del conseguimento di un risultato utile, non può logicamente sottrarsi all'imprescindibile dovere di assicurare innanzi tutto l'integrità dell'unico capitale di cui dispone il prestatore d'opera dipendente - ovvero il*

³ *Protocolli di accertamento in tema di malattie correlate all'esposizione professionale ad amianto* di Maria Elena Gamberini.

*lavoratore - cioè le proprie energie fisiche e mentali*⁴.

Per la nozione di datore di lavoro si rimanda all'art. 2 lett. b) del d.l. n. 81/2008 a norma del quale *“il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha comunque la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ...”*.

A parte le problematiche relative alla delega di funzioni ed alle responsabilità concorrenti di dirigenti e dei preposti, che non è possibile trattare in questa sede, proprio per la complessità della materia, si segnala l'art. 299 del D.lgs. n. 81/2008, che prevede assunzione della posizione di garanzia anche a carico di colui che esercita di fatto i poteri direttivi.

Con riferimento alle esposizioni alle polveri di amianto, al fine di individuare le fonti normative dell'obbligo di garanzia del datore di lavoro, occorrerà riferirsi alle norme vigenti nel periodo in cui il lavoratore è stato esposto, o meglio ancora alla normativa vigente all'epoca in cui si sono verificate le violazioni e contestate all'imputato.

Pertanto, al fine di tipizzare la condotta omissiva del datore di lavoro imputato occorrerà analizzare quali sono gli specifici obblighi ai quali era tenuto e che ha omesso di osservare, ed a tale proposito occorrerà fare riferimento alle qui di seguito elencate disposizioni normative:

L. n. 455/1943;

D.P.R. n. 303/1956 art. 21;

D.P.R. n. 648/1956;

D.L. n. 277/91 artt. 4, 5, 22 e ss.;

D.lgs. 626/1994;

D.lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro, qualora debbano essere effettuati lavori di demolizione o di manutenzione, qualora sussista un minimo dubbio della

⁴ *Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro*, Culotta, Di Lecce, Costagliola.

presenza di amianto, l'osservanza di precisi obblighi, sanciti negli artt. 249 e ss..

Un ulteriore aspetto, analogamente complesso e problematico è quello dell'accertamento del rapporto di causalità tra l'azione doverosa omessa da parte del datore di lavoro ed il verificarsi dell'evento lesivo.

Nel caso delle esposizioni lavorative, la causalità può essere ricostruita in termini di causalità commissiva ed anche in termini di causalità omissiva.

Secondo alcuni autori⁵ appare preferibile ritenere che si sia in presenza di una causalità commissiva alimentata dalle scelte aziendali che determinano uno stato delle lavorazioni che espone al rischio il lavoratore.

Ragionando in termini di causalità commissiva, quindi, se si ritiene che l'esposizione ad amianto sia un caso di causalità commissiva, si dovrà solo dimostrare che la malattia è stata determinata dall'esposizione, ed il problema dell'attitudine delle cautele omesse ad evitare l'evento attiene alla colpa e consente valutazioni probabilistiche.

Viceversa, ove si ragioni in termini di causalità omissiva, occorrerà dimostrare non solo la causalità dell'esposizione, ma si dovrà compiere un altro passo: dimostrare che le cautele, se adottate avrebbero con certezza evitato la malattia⁶.

Anche in questo caso la complessità della materia, impone un doveroso richiamo ad altra sede, ma degna di nota è una pronuncia del Tribunale di Bari, sez. Il penale del 13 dicembre 2004, intervenuta in relazione alla vicenda della morte per asbestosi di 12 operai, impiegati nel corso degli anni 60 e 70 presso un complesso industriale della Società Cementifera Italiana Fibronit, sito in Bari.

⁵ Donini, *La causalità omissiva e imputazione per l'aumento del rischio*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, pp. 41 e ss..

⁶ Blaiotta R., *La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali*, in Riv. Cassazione Penale, 2006.

L'imputato è stato condannato per omicidio colposo plurimo aggravato nella sua qualità di amministratore delegato della Fibronit dall'aprile del 1969 fino all'agosto del 1981.

I Giudici baresi, nel risolvere la questione hanno aderito ai principi elaborati dalla Suprema Corte e, in piena adesione alla sentenza della Cassazione n. 953/2002, osservano che *“il rapporto causale, sia nella causalità commissiva, che in quella omissiva, deve essere sempre riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi, ma anche alla natura e ai tempi dell'offesa, nel senso, cioè, che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento doveroso omissivo avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani”*.

Si è così ritenuto che, *“attraverso l'omessa adozione di adeguate misure di protezione atte a salvaguardare i lavoratori già ammalati o, comunque, attraverso l'omesso allontanamento degli stessi, l'imputato ha cagionato una abbreviazione del periodo di latenza della malattia nonché di quello di decorso della stessa e, conseguentemente, della durata della vita di tutti i lavoratori deceduti”*⁷.

7. La costituzione di parte civile

Le norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. e quelle di cui agli artt. 185 c.p. e 74 e 75 c.p.p., l'art. 61 del D.lgs. n. 81/2008, costituiscono il sistema normativo legittimante l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, finalizzato al risarcimento dei danni ed alle restituzioni.

In particolare l'art. 61 del D.lgs. n.81/08, nel contemplare l'esercizio dei diritti della persona offesa, prevede che *“in caso di esercizio dell'azione penale per*

i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero né da immediata notizia all'Inail ed all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La norma di cui all'art. 74 c.p.p., in combinato disposto con quella di cui all'art. 78, lettera a), c.p.p., e quindi anche con l'art. 61 del D.lgs. n. 81/08, sancisce la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale, non solo per le persone fisiche vittime del reato, che a seguito delle condotte delittuose abbiano riportato un danno risarcibile, ma anche per le associazioni e gli enti non riconosciuti.

In assenza di pregiudizio, le medesime possono, inoltre, intervenire nel procedimento penale, nella forma atipica dell'intervento, secondo le disposizioni normative di cui all'art. 91 c.p.p. e con le formalità di cui all'art. 93 c.p.p..

Sono legittimati ad esercitare l'azione civile nel processo penale, i soggetti passivi del reato, titolari dell'interesse protetto dalla norma penale incriminatrice, i quali devono, però, risultare anche danneggiati dal reato, a prescindere dal fatto che siano singoli od enti⁸.

Il pregiudizio giuridicamente rilevante, ai fini della legittimazione attiva all'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti degli imputati, è

⁷ Garofoli R., *Manuale di diritto penale, parte generale*, pag. 279.

⁸ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 21 febbraio 2005, Ca., rv. 231210; Cass. pen., Sez. V 12 maggio 2000, To., rv. 216115; Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 1997).

costituito dal diritto al ristoro per la lesione subita di qualsiasi diritto, anche di natura non patrimoniale.

Sono meritevoli di tutela, anche risarcitoria, i diritti non patrimoniali a copertura costituzionale, oltre che gli altri tipizzati in altre fonti del diritto, ed alla loro lesione, eziologicamente riferibile all'azione od all'omissione del soggetto attivo del reato, si lega il risarcimento, da determinare, eventualmente in separato giudizio civile⁹.

I singoli associati, e dunque le loro associazioni, in ragione della frustrazione, della preoccupazione, e del rischio potenziale di lesione individuale, al di là degli altri parametri, di cui di seguito, sono perciò stesso danneggiati e dunque legittimati alla costituzione di parte civile¹⁰.

Si pensi alla serenità, al pieno benessere psicologico, e ad altri aspetti, che integrano i diritti irrinunciabili della persona umana, come tali riconosciuti e contemplati nell'art. 2 della Costituzione, e che costituiscono essi stessi gli scopi e le finalità delle associazioni, che li perseguono e tutelano collettivamente.

La formazione sociale riunisce, sotto l'aspetto meramente soggettivo, più soggetti danneggiati, ed è comunque dotata di un collegamento inscindibile con il reato, determinato dalla sussistenza al suo interno di varie posizioni giuridicamente tutelate in capo ad ogni soggetto leso e che è in essa aggregato¹¹ collegamento che, quindi, pur non identificandosi necessariamente con l'offesa del bene protetto dalla norma incriminatrice in via primaria o secondaria, è ad essa strettamente attinente, così da ricollegarsi causalmente, direttamente o mediatamente, alla stessa.

Tra i diritti ed interessi meritevoli di tutela, per espressa statuizione della Corte

Regolatrice¹² ci sono anche quelli facenti capo alle Associazioni e ai loro iscritti.

Le ragioni che legittimano la costituzione di parte civile delle formazioni sociali nel giudizio penale, possono identificarsi nella lesione di quei diritti, la cui tutela rientra nelle finalità indicate nello Statuto, prevalentemente dotati di copertura costituzionale, e di contenuto immediatamente precettivo (si pensi al diritto all'ambiente salubre, di cui all'art. 9, al luogo di lavoro salubre, di cui all'art. 41, in riferimento all'art. 32, ai diritti fondamentali della persona umana - art. 2 - anche nei luoghi di esplicazione della persona umana, di cui agli artt. 3, 4 e 35 e ss. della Costituzione), oltre che nella sofferenza e nel patimento subiti dalle formazioni sociali per effetto delle condotte di reato ascritte agli imputati.

Le eventuali finalità di assistenza, anche in sede giudiziaria delle vittime, da estendersi a favore anche di coloro che non fanno parte del sodalizio, rendono evidenti gli scopi di solidarietà sociale perseguiti dalle stesse¹³.

8. Considerazioni conclusive

Come detto in premessa le problematiche inerenti alla tutela dei diritti degli esposti sono sicuramente molteplici e complesse, coinvolgendo variegati aspetti.

Solo attraverso una coeso intendimento sulle strategie da adottare a livello politico, sociale e giuridico, si potrà dire di aver agito a tutela dei lavoratori esposti che, il più delle volte, risultano essere anche soggetti danneggiati dai reati.

⁹ Cass. pen. SS.UU. 26972/08, richiamata da Cass. pen., 16 aprile 2009, n. 16031.

¹⁰ Tra le altre Cass. 10 marzo 1993 confermata da Cass. 29 settembre 1992.

¹¹ Nnei termini di cui alla già richiamata Cass. pen. 16 aprile 2009, n. 16031 che richiama a Cass. pen. SS.UU. 26972/08).

¹² (Sentenza della VI^a Sez. pen. n. 16031 del 16 aprile 2009.

¹³ Bonanni E., Sborgia E., *La Tutela dell'integrità psicofisica del cittadino - e del lavoratore - e l'intervento nel processo delle formazioni sociali intermedie*, in *Rivista Scientifica Telematica*, www.dirittodeilavori.it, anno IV n.1, gennaio 201).